



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA INERENTE L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI A CANONE CONCORDATO

IL DIRIGENTE

In attuazione della Delibera di giunta Comunale n.140 del 03/09/2020

RENDE NOTO

Che da oggi 20 ottobre 2020 fino alle 12.00 del 24 novembre 2020 è indetto un concorso pubblico allo scopo di consentire la formazione della graduatoria relativa alle domande presentate dai partecipanti al presente bando al fine dell'assegnazione in locazione di alloggi a canone concordato disponibili all'interno del territorio del Comune di Poggibonsi.

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. Può partecipare al bando di concorso:

- a) Il richiedente che sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea;
- b) Il richiedente straniero titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo e il richiedente straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno rinnovato, anche annualmente, per almeno un biennio consecutivo e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (copia da allegare alla domanda);
- c) Il richiedente che abbia residenza anagrafica o presti la propria attività lavorativa nel Comune di Poggibonsi;
- d) Il richiedente e/o qualsiasi altro componente del suo nucleo familiare, che non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, compresi riscatti di alloggi o acquisto ai sensi della L. 513/1977 o della L. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi pubblici;

- e) Il richiedente o il suo nucleo familiare residente in alloggi di proprietà comunale o nella disponibilità dell'Amministrazione posti nel Comune di Poggibonsi, purché in regola con le disposizioni vigenti in materia;
- f) Il richiedente in possesso di certificazione ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda dalla quale risulti un valore ISEE compreso tra € 11.000,00 e non superiore ad € 35.000,00.

2. Per nucleo familiare si intende:

Un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. Sono, quindi, conviventi coloro che appartengono alla stessa famiglia anagrafica legati da vincoli di affetto dichiarato ed accertato in occasione della costituzione della nuova famiglia ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera b) del DPR 233/1989; hanno diritto a partecipare al bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno due anni alla data del bando di concorso e sia dichiarata nelle forme di legge sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi.

Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione.

Possano altresì partecipare in maniera autonoma al bando di concorso:

- a) le coppie di futura formazione, purché il matrimonio o la stabile convivenza si concretizzino entro un anno dalla data di pubblicazione del bando stesso;
- b) le coppie sposate o conviventi more uxorio (più eventuali figli a carico), anche se anagraficamente inserite in altro nucleo familiare;
- c) nuclei monogenitoriali con figli conviventi a carico anche se anagraficamente inseriti in altro nucleo familiare.

3. I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti da parte del richiedente e, ove previsto, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento della assegnazione. Successive verifiche periodiche verranno effettuate ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del presente bando di concorso

ART. 2 – AUTOCERTIFICAZIONE

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1, comma 1 punti "a - c - d - e" del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ex art. 3 comma 1 punti "a" e "b", ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Le autocertificazioni saranno redatte utilizzando esclusivamente il modulo di domanda predisposto e distribuito dal Comune presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico posto in Via Carducci 1 – Poggibonsi o scaricabile dal sito internet: www.poggibonsi.si.it.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE

A) DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE INDISPENSABILE PER TUTTI I RICHIEDENTI, INDISTINTAMENTE:

- a) dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalle quali risultino:
 - 1. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
 - 2. cittadinanza di altro Stato e titolarità di permesso di soggiorno di lungo periodo;
 - 3. cittadinanza di altro Stato, titolarità di permesso di soggiorno, rinnovato anche annualmente, per almeno un biennio consecutivo e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
 - 4. residenza o attività lavorativa nel Comune di Poggibonsi;
 - 5. composizione del nucleo familiare, alla data del bando, con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo, e la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1 del presente bando;
 - 6. certificazione ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda;
- b) eventuale certificato dell'autorità competente (A.S.L.) da cui risulti la presenza nel nucleo familiare:
 - 1. di soggetti affetti da menomazione dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a due terzi;
 - 2. di figlio/i disabile/i a carico.

B) DICHIARAZIONI E DOCUMENTI NECESSARI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

- a) dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il nucleo familiare è composto, oltre che dal richiedente, dai soggetti indicati al comma 2 dell'art. 1 del presente bando;
- b) dichiarazione sostitutiva comprovante che la famiglia ha un'anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando o che la sua costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla data di pubblicazione del bando;
- c) certificato da parte dell'Autorità competente (A.S.L.) attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a componenti del nucleo familiare di età superiore al 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- d) certificato da parte dell'Autorità competente (A.S.L.) attestante l'invalidità ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L. 30/03/1971, n. 118, di componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- e) provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione; il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore ad anni due;
- f) provvedimento di separazione omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
- g) ordinanza di sgombero.

ART. 4 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

L'Amministrazione Comunale entro i 60 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, procede all'istruttoria delle stesse, verificandone la completezza e la regolarità e, se del caso, richiedendo specifica documentazione ad integrazione o verifica della domanda.

L'Amministrazione Comunale provvede altresì, nei 45 giorni successivi, all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente bando di concorso, sentendo, nei casi per i quali lo riterrà opportuno, il parere della competente Commissione Comunale ed elabora e approva la graduatoria provvisoria.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Il Comune è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima, garantendo quantomeno la pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani locali.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati possono presentare ricorso al Comune.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il responsabile del procedimento inoltra alla Commissione Comunale le opposizioni presentate, corredate dalla eventuale documentazione allegata alle stesse.

Entro 30 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione del materiale pervenuto entro il termine utile per la presentazione dei ricorsi, purché lo stesso sia relativo a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

Entro lo stesso termine (30 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti relativi alle opposizioni) la Commissione formula la graduatoria definitiva.

A parità di punteggio avrà la precedenza il nucleo familiare con indicatore ISEE inferiore. In caso di ulteriore parità la Commissione Comunale effettuerà apposito sorteggio.

ART. 5 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia per 4 anni, decorrenti dalla data di pubblicazione. Nel periodo di validità della graduatoria tutti gli alloggi da destinare a canone concordato che si renderanno disponibili, saranno assegnati in locazione secondo l'ordine previsto dalla graduatoria definitiva stessa e con le modalità previste nel successivo art.7 del presente bando di concorso.

ART. 6 – PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) condizioni soggettive:

a-1) valore ISEE:

- compreso tra Euro 11000,00 ed Euro 13000,00 **punti 4;**
- compreso tra Euro 13000,01 ed Euro 15.000,00: **punti 3;**
- compreso tra Euro 15.000,01 ed Euro 18.000,00: **punti 2;**
- compreso tra Euro 18.000,01 ed Euro 21.000,00: **punti 1;**
- compreso tra Euro 21000,01 ed Euro 35000,00 : **punti 0**

Nel caso di “coppie di futura formazione” il punteggio relativo al punto a-1) verrà attribuito simulando l’ISEE del costituendo nucleo con i dati desunti dalle dichiarazioni ISEE dei nuclei familiari di provenienza.

a-2) Presenza nel nucleo familiare di lavoratore in mobilità/cassa integrazione alla data di pubblicazione del bando: **punti 1**

a-3) richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1;**

a-4) nucleo familiare del richiedente composto esclusivamente da ultrasessantacinquenni: **punti 2;**

I punteggi relativi alle lettere a-3) e a-4) non sono fra loro cumulabili;

a-5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, salvo la revoca del punteggio qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto: **punti 2;**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 40° anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-6) presenza nel nucleo familiare, di soggetti che abbiano già compiuto il 18°anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come risulta da certificato dell’autorità competente (**certificazione da allegare al modulo di domanda**):

- superiore a 2/3: **punti 1;**
- pari al 100%: **punti 2;**

nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente comma si attribuiscono comunque **punti 2**

a-6 bis) presenza nel nucleo familiare, di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età al momento della pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell’art. 2, comma 2°, della Legge 30/03/1971, n. 118 (**certificazione da allegare al modulo di domanda**): **punti 2;**

a-7) nucleo familiare composto esclusivamente da un unico genitore con figli minori conviventi a carico alla data di pubblicazione del bando: **punti 3;**

a-7 bis) nucleo familiare composto esclusivamente da un unico genitore con figli conviventi a carico di età compresa fra 18 e 26 anni: **punti 2**

b) condizioni oggettive:

b-1) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di :

- provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione; il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell’inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve

avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore ad anni due;

- Provvedimento di separazione omologato dal Tribunale (o sentenza passata in giudicato) con obbligo di rilascio dell'alloggio (**da allegare in copia alla domanda**);
- Ordinanza di sgombero (**da allegare in copia alla domanda**): **punti 4**

ART. 7 – CONDIZIONI DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI, CANONE DI LOCAZIONE E SUCCESSIVA VERIFICA REQUISITI.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto verrà effettuata procedendo per ordine crescente di graduatoria.

Gli alloggi verranno assegnati in base alla composizione del nucleo familiare avente diritto, assumendo come riferimento quanto previsto dall'art. 13 della L.R.T. n. 96/1996 e s.m.i.

Saranno ammesse assegnazioni in deroga allo standard abitativo di cui alla sopra citata Legge Regionale in relazione a specifiche condizioni del nucleo familiare da motivare con apposito provvedimento a cura del Dirigente del Settore competente.

Gli aventi diritto verranno convocati per la stipula del contratto di locazione dell'alloggio assegnato.

Nel caso in cui gli aventi diritto non si presentino per la stipula del contratto nel termine indicato nell'avviso, viene annullata l'assegnazione e contestualmente vengono esclusi dalla graduatoria, fatti salvi i casi fortuiti o di forza maggiore da dimostrarsi a cura degli assegnatari. Qualora, a seguito della stipula del contratto di locazione, il nucleo familiare non prenda possesso dell'alloggio entro il termine di 30 giorni, si procederà alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione.

Il canone di locazione degli alloggi attualmente è determinato in **Euro 4,78 al mq./mese**, da aggiornarsi annualmente in base alla variazione ISTAT, secondo quanto previsto dall'Accordo Territoriale Integrativo stipulato in data 5 maggio 2009 fra i Comuni dell'Alta Valdelsa e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini.

Gli alloggi disponibili per la locazione a canone concordato verranno assegnati con **contratti di locazione della durata di anni 4, prevedendo che, alla scadenza del contratto, lo stesso venga prorogato di ulteriori 4 anni** in base al disposto del già citato Accordo Territoriale Integrativo stipulato in applicazione del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 luglio 2004 e vista la L. n. 431/1998.

Dopo i primi quattro anni di locazione è prevista la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda effettuare sull'alloggio le opere previste dall'art. 3 della L. n. 431/1998.

Sono previste verifiche periodiche dei requisiti fissati per l'assegnazione, che dovranno sempre permanere durante il rapporto di locazione, con l'eccezione del requisito reddituale, il cui limite, per la permanenza negli alloggi, verrà aumentato del 50% rispetto a quello previsto per l'accesso e aggiornato annualmente in base alla variazione ISTAT.

Dette verifiche saranno effettuate entro sei mesi dalla data di decorrenza della eventuale proroga quadriennale del primo contratto e ripetute ogni 4 anni entro sei mesi dalla data di scadenza del contratto in essere.

A seguito delle succitate verifiche, qualora i nuclei familiari assegnatari non risultassero in possesso dei requisiti previsti per l'accesso o del requisito reddituale fissato per la permanenza negli alloggi,

il contratto di locazione verrà risolto di diritto, con decadenza dall'assegnazione dell'alloggio pubblico secondo la normativa vigente.

Nel caso in cui dalle verifiche emerga la presenza dei requisiti sopra citati il contratto verrà rinnovato per ulteriori anni 4 alle stesse condizioni previste nel presente articolo.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'ASSEGNETARIO

Il nucleo familiare assegnatario dell'alloggio si obbliga a:

- **occupare direttamente e permanentemente l'alloggio con finalità esclusivamente abitative;**
- **non sublocare l'alloggio né cedere lo stesso, anche parzialmente, in comodato.**

Il mancato rispetto di tali obblighi, riportati nel contratto di locazione, comporterà l'immediata risoluzione del contratto stesso per inadempienza.

ART. 9 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in **30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.**

ART. 10 – DISTRIBUZIONE-RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. – DISPOSIZIONI FINALI

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate unicamente on-line sul sito Comune di Poggibonsi.

Le domande devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al presente procedimento.

Per informazioni di carattere informatico e/o aspetti tecnici, i candidati potranno scrivere al seguente indirizzo: istanzeonline@comune.poggibonsi.si.it

Per informazioni riferite al contenuto del presente bando potranno invece contattare direttamente il Servizio Sostegno Abitativo del Comune di Poggibonsi ai numeri: 0577986349-sociale@comune.poggibonsi.si.it

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

Il Comune è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, richiedendo all'interessato di produrre la documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Potranno inoltre essere effettuati controlli sulla congruità del tenore di vita sostanziale in relazione alla situazione familiare e reddituale dichiarata e confronti fra i dati reddituali riportati dal richiedente e quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, allertando, in caso di manifesta inattendibilità delle dichiarazioni prodotte, la Guardia di Finanza e gli organi competenti.

Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificate o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione potrà richiedere direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART. 11 – INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR 2016/679

Ai sensi dell'art 13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679 si informa che :

a) Il titolare del trattamento è il Comune di Poggibonsi; il responsabile del trattamento dei dati personali dell'U.O. Segreteria Generale è la Dott.ssa Eleonora Coppola, nominata con provvedimento del Sindaco n. 51/2019 in conformità ai principi dell'Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa (mail: segretario@comune.poggibonsi.si.it – sede: Piazza Cavour n. 2 – Poggibonsi).

b) I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: tel. 0577049440; e-mail rdp@consorzioerrecablate.it; pec rdp@pec.consorzioerrecablate.it.

c) I dati personali, dei quali l'Ente entra in possesso, sono trattati ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali in materia ai fini dello svolgimento del presente bando e per la gestione del presente procedimento; d) Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei candidati.

e) I dati dei candidati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

f) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio poiché la loro mancata indicazione rende impossibile la partecipazione al procedimento.

g) Il trattamento dei dati personali dei candidati avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

h) Il trattamento dei dati personali dei candidati non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

I candidati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti:

- ◆ di accesso ai dati personali;
- ◆ di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;
- ◆ di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- ◆ alla portabilità dei dati, ove previsto;
- ◆ di opporsi al trattamento;
- ◆ di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).

Poggibonsi, 20 ottobre 2020

**Il dirigente del settore politiche culturali,
sociali e alla persona**
Dott.ssa Patrizia Vannini